

17/5

Circolare informativa n. 5/2017

INDICE:

1. BASE IMPONIBILE ACE: NOVITÀ.....	2
2. DIVIDENDI E PLUSVALENZE: RIDETERMINATA LA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ	2
3. MODELLI UNICO , IRAP E 770: PROROGA DEI TERMINI.....	3
4. CESSIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI.....	3
5. REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI.....	4
6. INDICI SINTETICI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA).....	5
7. AGGIORNATI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLO “ <i>SPLIT PAYMENT</i> ”	6
8. MODIFICHE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA	7
9. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E RILASCIO DEL DURC.....	7
10. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE.....	8
11. CARTELLE ESATTORIALI - PROROGA DELLE COMPENSAZIONI	8

BASE IMPONIBILE ACE: NOVITÀ

(D.L. 50/2017, art. 7)

In sede di conversione in Legge del D.L. 50/2017 (si veda la nostra circolare n.4/2017) sono state riscritte le regole di determinazione dell'ACE. In particolare per il calcolo del rendimento nozionale è stato eliminato il riferimento al capitale proprio esistente alla "chiusura del quinto esercizio precedente" ed è stato ripristinato il confronto con il capitale proprio dell'esercizio in corso al 31/12/2010.

Il beneficio ACE ha quindi natura "permanente" (e non "mobile") per i conferimenti in denaro dei soci e l'accantonamento di utili a riserva, fino a quando i conferimenti non verranno restituiti o gli utili accantonati non verranno distribuiti.

Viene tuttavia prevista una riduzione delle aliquote da applicare per la determinazione del rendimento nozionale:

- per il 2017, dal 2,3% all'1,6%;
- a partire dal 2018, dal 2,7% all'1,5%.

Il riferimento al quinquennio precedente viene meno anche per l'ipotesi di sterilizzazione relativa all'incremento delle consistenze di titoli e valori mobiliari, la quale tornerà quindi ad essere determinata con riferimento all'incremento dei titoli rispetto al bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010.

Resta fermo che le modifiche suddette si applicano a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/ 2016.

Viene confermato che la base ACE dei soggetti IRPEF (imprenditori individuali e società di persone in contabilità ordinaria) deve essere determinata in modo analogo a quanto previsto per le società di capitali (si veda la nostra circolare n.2/2017).

DIVIDENDI E PLUSVALENZE: RIDETERMINATA LA PERCENTUALE DI IMPONIBILITÀ

(D.M. 26/5/2017)

Con il Decreto in commento, in conseguenza della riduzione dell'aliquota IRES dal 27,5% al 24% (si veda la nostra circolare n.2/2016), per i soggetti IRPEF è stata innalzata dal 49,72% al 58,14% la quota imponibile:

- dei dividendi corrisposti dai soggetti IRES;
- delle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni;
- delle remunerazioni, assimilate ai dividendi, dei contratti di associazione in partecipazione diversi da quelli di lavoro.

Nella stessa misura è stata rivista la quota deducibile relativa alle minusvalenze patrimoniali.

Nello specifico la modifica interessa:

- le persone fisiche non imprenditori, in relazione a dividendi, plusvalenze e minusvalenze, derivanti da partecipazioni "qualificate" in società non residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- le persone fisiche imprenditori individuali e le società di persone, in relazione a dividendi, plusvalenze e minusvalenze, derivanti da partecipazioni "qualificate" e "non qualificate" in società non residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
- l'associato in partecipazione non imprenditore, con apporto di capitale "qualificato";
- l'associato in partecipazione imprenditore individuale, snc e sas, con apporto di capitale, indipendentemente dall'entità dello stesso.

La nuova percentuale si applica ai dividendi formati con utili dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016 ed alle cessioni di partecipazioni poste in essere dall'1/1/2018. Resta ferma la percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2007, e la percentuale del 49,72% per quelli prodotti successivamente e fino all'esercizio in corso al 31/12/2016. Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31/12/2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 e poi con quelli fino all'esercizio in corso al 31/12/2016.

3.

MODELLI UNICO , IRAP E 770: PROROGA DEI TERMINI

(Comunicato stampa MEF n.131 del 26/7/2017)

Con il comunicato stampa in esame il MEF ha annunciato l'emanazione di un apposito DPCM con il quale verrà disposta la proroga al 31/10/2017 del termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770) e delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di Irap.

4.

CESSIONE DELLA DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SULLE PARTI COMUNI CONDOMINIALI

(D.L. 50/2017, art. 4-bis, Provvedimenti Agenzia Entrate n. 43434 del 22/3/2016, n. 108572 e n. 108577 del 8/6/2017)

Con la Finanziaria 2016 è stata introdotta la possibilità, in relazione alle spese sostenute nel 2016, per i c.d. "soggetti incapienti" (contribuenti possessori di redditi esclusi dall'imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni) di optare, in luogo della detrazione IRPEF, per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi agevolati di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali (si veda la nostra circolare n. 1/2016).

La Finanziaria 2017 ha successivamente prorogato tale opzione fino al 31/12/2017 ed ha esteso dall'1/1/2017 la cessione del citato credito, anche per i "soggetti capienti" con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che fruiscono della detrazione "maggiorata" del 70%-75%, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati con esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari (si veda la nostra circolare n. 2/2017).

Viene ora estesa fino al 31/12/2021 la possibilità per i "soggetti incapienti" di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica, o ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari). La condizione di incapacienza deve sussistere nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa.

Con i Provvedimenti in esame sono state definite le modalità attuative per la cessione di tali crediti e gli adempimenti connessi.

REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI

(D.L. 50/2017, art. 4, Provvedimento Agenzia Entrate n. 132395 del 12/7/2017 e Risoluzione Agenzia Entrate n. 88 del 5/7/2017)

La disciplina fiscale delle "locazioni brevi" introdotta dal D.L. 50/2017 (si veda la nostra circolare n. 4/2017) ha subito alcune modifiche in sede di conversione in Legge.

Innanzitutto è stato precisato che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati "direttamente" dal proprietario e quelli stipulati per il tramite di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, bensì anche quelli stipulati tramite "soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare". Quest'ultima indicazione ha lo scopo di fugare i dubbi sul coinvolgimento, tra i soggetti obbligati, di coloro che, pur non qualificandosi effettivamente come intermediari immobiliari, svolgono, però, tramite la fornitura di "servizi web", un'attività che facilita l'incontro tra domanda e offerta di locazione (come ad esempio la nota piattaforma Airbnb).

Relativamente al campo di applicazione della nuova disciplina, per agevolare l'individuazione delle locazioni realizzate in regime di impresa, che ne rimangono escluse, è stata prevista l'emanazione di un regolamento su proposta del MEF che definisca i criteri in base ai quali la locazione breve possa presumersi svolta in forma imprenditoriale:

- in coerenza con l'art. 2082 C.C. e la disciplina dei redditi di impresa del TUIR;
- avendo riguardo anche al numero delle unità immobiliari locate ed alla durata delle locazioni in un anno solare.

In merito agli obblighi di comunicazione a carico degli intermediari (i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici) è stato individuato il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto quale termine per trasmettere i dati dei contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario) stipulati per il loro tramite. Il Provvedimento Agenzia Entrate n. 132395 emanato il 12/7/2017 ha specificato le informazioni che devono essere comunicate.

Viene confermato che gli intermediari citati in precedenza, ove incassino il canone o il corrispettivo o intervengano nel pagamento, devono effettuare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi (a titolo d'imposta sostitutiva se è stata espressa l'opzione per la cedolare secca, ovvero a titolo di acconto delle imposte sui redditi dovute). Tale ritenuta andrà versata all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo al beneficiario, utilizzando il codice tributo 1919.

Infine, i soggetti che incassano i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, o che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, sono responsabili:

- del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 e del contributo di soggiorno di cui all'art. 14 comma 16 lettera e) del D.L. 78/2010;
- degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

INDICI SINTETICI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

(D.L. 50/2017, art. 9-bis)

Dal periodo di imposta in corso al 31/12/2017 è prevista l'introduzione per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni degli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) volti a sostituire progressivamente gli attuali studi di settore e parametri contabili, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione Finanziaria.

I nuovi Indici sono elaborati con una metodologia basata su un'analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta e rappresentano la sintesi di indicatori finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale esprimendo su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al "regime premiale".

È prevista la possibilità di "adeguarsi" in dichiarazione indicando ulteriori componenti positivi rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale. Tale "adeguamento" rileva anche ai fini IRAP e IVA.

Gli indici sono approvati dal MEF con un apposito decreto da emanare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati (eventuali integrazioni sono approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate).

L'Agenzia delle Entrate con un apposito provvedimento, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, individua le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli Indici ovvero ne deve essere effettuata la revisione. Per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2017 il predetto provvedimento andrà emanato entro il 22/9/2017.

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli Indici, determinati anche per effetto dell'adeguamento, è previsto il seguente regime premiale:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità relativamente al credito IVA per la compensazione di importi non superiori a € 50.000 annui e alle imposte dirette e all'IRAP per un importo non superiore a € 20.000 annui;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per il rimborso del credito IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione della applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui agli artt. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972;
- anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza dell'accertamento, con riferimento al reddito d'impresa/lavoro autonomo, previsti dagli artt. 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, e 57, comma 1, DPR n. 633/1972;

- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi.

Nei casi di omissione della comunicazione l'Agenzia delle Entrate potrà procedere, previo contraddittorio, ad accertamento induttivo in base agli artt. 39 comma 2 del D.P.R. 600/1973 e 55 del D.P.R. 633/1972.

7.

AGGIORNATI GLI ELENCHI DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLO "SPLIT PAYMENT"

(Informativa MEF 14/7/2017, Circolare Assonime n.18 del 25/7/2017)

E' stata annunciata lo scorso 14 luglio sul sito del MEF la pubblicazione di un nuovo Decreto Ministeriale che apporterà alcune modifiche in merito alle modalità di individuazione delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie delle operazioni a cui si applica lo "split payment".

Il Dipartimento delle Finanze ha infatti deciso di non pubblicare più l'elenco n.1, quello riguardante le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare la normativa sullo *split payment*, stabilendo che le Pubbliche Amministrazioni interessate dalla normativa siano le medesime destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria ai sensi della L. 244/2007 ed individuate tramite l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni [\(IPA\)](#).

Inoltre, secondo quanto precisato sul sito del MEF:

- i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", ancorché inclusi nell'IPA, non dovranno essere considerati ai fini dell'applicazione dello *split payment*;
- le aziende speciali dovranno applicare il meccanismo dello *split payment*.

Come annunciato (si veda la nostra nota informativa n. 8/2017) sono stati altresì aggiornati gli elenchi nn.2, 3 e 4 eliminando le seguenti tipologie di soggetti:

- società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica pubblica amministrazione (partecipazioni minoritarie);
- società controllate da quelle di cui al punto precedente;
- società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- enti pubblici economici e fondazioni, poiché non rivestono forma societaria.

E' stato aggiornato anche l'elenco n. 5 relativo alle società quotate incluse nell'indice FTSE MIB.

Al seguente collegamento web sono disponibili i citati [elenchi aggiornati](#) dei soggetti rientranti nel raggio d'azione dello *split payment*.

Si evidenzia che Assonime è intervenuta con una recente circolare sul tema ritenendo che siano presumibilmente ancora validi, anche in relazione alla nuova formulazione dello *split payment*, i chiarimenti forniti in passato da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione alla precedente versione della normativa. Assonime ha pertanto precisato che il meccanismo dello *split payment* non trova applicazione:

- per le operazioni fuori campo IVA, per le operazioni esenti e per le operazioni non imponibili;
- per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti che utilizzano per gli acquisti il "plafond" maturato in qualità di esportatori abituali.

Si auspicano conferme sul tema da parte dell'Agenzia delle Entrate.

8.

MODIFICHE DEI TERMINI PER LA DETRAZIONE IVA

(D.L. 50/2017, art. 2 comma 1, Circolare Assonime n.18 del 25/7/2017)

Con riferimento al punto 7 della nostra circolare n. 4/2017, si evidenzia che le nuove disposizioni non hanno subito variazioni con la conversione in Legge del D.L. 50/2017. È stata quindi confermata la riduzione dei termini per l'esercizio della detrazione IVA.

Introducendo una disciplina transitoria è stato disposto che le nuove disposizioni in materia di termini di detrazione IVA trovino applicazione con riferimento alle sole fatture e bollette doganali emesse a partire dall'1/1/2017. Le nuove norme non si applicano, dunque, alle fatture e alle bollette doganali emesse in anni precedenti (e, segnatamente, negli anni 2015 e 2016) per le quali la detrazione non è ancora stata esercitata e, in base alle disposizioni previgenti, non è ancora decorso il termine per l'esercizio della detrazione.

Inoltre si evidenzia che non sono state modificate le disposizioni che stabiliscono i nuovi termini per la registrazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali: l'annotazione deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, in ogni caso, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura.

Si segnala che Assonime ha recentemente evidenziato una possibile incompatibilità di tale modifica normativa con il principio espresso dalla Corte di Giustizia Ue secondo cui per l'esercizio della detrazione IVA non può essere stabilito un termine che renda di fatto impossibile o eccessivamente gravoso l'esercizio del suddetto diritto.

9.

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE E RILASCIO DEL DURC

(D.L. 50/2017, art. 1-quater)

La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, disciplinata dal D.L. 193/2016 (rottamazione delle cartelle), non blocca il rilascio dei certificati di regolarità fiscale, compreso il DURC, limitatamente ai carichi definibili oggetto della dichiarazione stessa.

Si tratta di una norma di apertura (art. 1-quater del D.L. 50/2017, come convertito) che riconosce alle imprese la possibilità di avere il rilascio di un DURC positivo e dunque di partecipare alle gare di appalto, anche a seguito della presentazione della dichiarazione di rottamazione delle cartelle.

Il D.L. 50/2017, in sede di conversione, ha stabilito inoltre che la regolarità fiscale decade dalla data di esclusione dalla procedura di definizione agevolata, anche per effetto del mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate previste dal relativo piano di rateazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(D.L. 50/2017, art. 11)

Con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, rispetto a quanto previsto dal testo originario dell'art. 11 D.L. 50/2017 (si veda la nostra circolare n. 4/2017), la legge di conversione ha apportato alcune modifiche significative.

Innanzitutto, possono ora accedere al condono fiscale coloro che hanno provveduto alla notifica alla controparte del ricorso entro la data del 24/4/2017 (nel testo originario la data limite era il 31/12/2016).

In secondo luogo, entro il 31/8/2017, ciascun Ente territoriale (regione, provincia o comune) potrà stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione della definizione agevolata alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

CARTELLE ESATTORIALI - PROROGA DELLE COMPENSAZIONI

(D.L. 50/2017, art. 9 quater)

Viene prorogato fino al 31/12/2017 la possibilità da parte di imprese e lavoratori autonomi di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con le somme iscritte a ruolo. Sul punto si richiama la nostra circolare n. 5/2015.

Analogamente agli scorsi anni, la proroga al 2017 della compensazione in esame, non è immediatamente operativa, in quanto si dovrà attendere l'emanazione di un apposito decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.